

Edizione di lunedì 6 Luglio 2020

EDITORIALI

[Oggi alle 9 la sesta puntata di Euroconference In Diretta](#)
di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[Le modifiche alla Nuova Sabatini nella bozza di Decreto Semplificazioni](#)
di Debora Reverberi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Tassazione “ibrida” per i diritti d'autore dei forfettari](#)
di Fabio Garrini

AGEVOLAZIONI

[Bonus vacanze: la circolare delle Entrate](#)
di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

[Il nuovo bonus facciate: gli adempimenti](#)
di Luca Mambrin

EDITORIALI

Oggi alle 9 la sesta puntata di Euroconference In Diretta

di Sergio Pellegrino



Torna, come ogni lunedì, *Euroconference In Diretta* con un **sesto appuntamento** ricchissimo di contenuti.

Come consuetudine, partiremo con la **sessione di aggiornamento** nella quale innanzitutto riassumeremo i **provvedimenti normativi** e di **prassi** della settimana appena trascorsa, così come le **10 pronunce della Corte di Cassazione** che abbiamo selezionato (e alle quali abbiamo attribuito il *rating* di rilevanza).

La nostra analisi inizierà con il [D.P.C.M. del 27 giugno](#), pubblicato però in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno, con il quale è stato disposto il differimento del termine di versamento delle imposte – dal 30 giugno al 20 luglio – per i **soggetti interessati dall'applicazione degli ISA**: andremo a definire compiutamente sia l'**ambito soggettivo** che quello **oggettivo** della proroga.

Procederemo quindi con l'esame del tanto atteso provvedimento con il quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha finalmente definito le **modalità operative per la cessione del credito d'imposta per botteghe e negozi**, introdotto dal *Decreto Cura Italia*, e di quello per i **canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda**, previsto invece dal *Decreto Rilancio*.

Ci soffermeremo poi sulla [circolare 18/E](#), emanata dall'Agenzia venerdì, con la quale sono state fornite le prime indicazioni sul tanto discusso **bonus vacanze**, così come sulla [risoluzione 38/E](#), sempre di venerdì, incentrata sul c.d. **"sismabonus acquisti"**.

La sessione di aggiornamento si concluderà con l'esame della interessante [sentenza della Cassazione n. 13491](#), di giovedì 2 luglio, che ha affrontato il tema della **strumentalità di un immobile detenuto in comproprietà** con il coniuge dell'imprenditore.

Nella **sessione adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** analizzerà la tematica del

ravvedimento del versamento dell'acconto relativo all'IMU: molti Comuni, purtroppo, non hanno previsto proroghe per la corresponsione dell'imposta, nonostante la situazione di grande difficoltà in cui versano molti contribuenti, e questa condizione rende quest'anno particolarmente diffusa la necessità di regolarizzare i versamenti con ravvedimento.

La terza sessione, quella del **caso operativo**, sarà dedicata alle **procedure da seguire nel caso in cui ci si trovi a ricevere una fattura elettronica errata**, tema "votato" nel sondaggio della precedente diretta: la problematica sarà esaminata anche alla luce delle indicazioni contenute nella **norma di comportamento n. 209** recentemente emanata dall'**Associazione Italiana Dottori Commercialisti**.

Scelto dai partecipanti anche l'**approfondimento**, che sarà incentrato sulla **nuova disciplina di deducibilità degli interessi passivi**.

L'[articolo 96 del Tuir](#), come è noto, è stato riscritto in modo pressoché integrale e le rilevanti novità si applicano a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**: impattano evidentemente in modo importante anche sulla compilazione del **Modello Redditi SC 2020**.

La **quinta sessione**, curata da **Gruppo Finservice**, vedrà la **dott.ssa Giovanna Lipani** occuparsi della gestione dei **dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro** nella fase emergenziale caratterizzata dalla **crisi Covid-19**.

Concluderemo la diretta con la **sessione Q&A**, nella quale selezioneremo alcune delle domande formulate dai partecipanti in relazione ai temi affrontati: alle altre, invece, daremo risposta in settimana attraverso la **pubblicazione nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**, così come su **Facebook**.

Appuntamento per tutti alle ore 9 per la diretta e poi, durante la settimana, nella **Community di Euroconference In Diretta** su **Facebook**.

Per chi non potesse partecipare alla diretta, ricordo comunque la possibilità di visionare anche questa sesta puntata (come le precedenti) in **differita on demand**, sempre attraverso la piattaforma **Evolution**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di Euroconference (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

AGEVOLAZIONI

Le modifiche alla Nuova Sabatini nella bozza di Decreto

Semplificazioni

di Debora Reverberi

DIGITAL Seminario di specializzazione

CREDITI D'IMPOSTA E INTERVENTI AGEVOLATI SUGLI IMMOBILI DOPO IL "DECRETO RILANCIO"

Scopri di più >

La bozza di decreto c.d. **Semplificazioni**, che dovrebbe approdare in settimana all'esame del Consiglio dei Ministri, è attualmente **strutturata in 4 titoli dedicati ai seguenti temi:**

- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
- semplificazioni procedurali e responsabilità;
- semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;
- **semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.**

Nell'ambito delle semplificazioni in materia d'impresa lo schema di decreto dedica un articolo alla misura nota come "**Nuova Sabatini**", atta a **sostenere gli investimenti delle Pmi per acquisire a titolo di proprietà o in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.**

Le novità delineate nella bozza di decreto **Semplificazioni** riguardano **due aspetti dell'agevolazione:**

- **la soglia di finanziamento entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione;**
- **le misure a favore delle imprese del Sud Italia (c.d. Sabatini Sud).**

Dalla relazione illustrativa emerge la **finalità di raddoppiare la soglia massima di finanziamento entro cui l'agevolazione è erogata in unica soluzione, dagli attuali 100.000 euro a 200.000 euro.**

In seguito al recepimento dell'[articolo 20, comma 1, lettera b\), D.L. 34/2019](#) (c.d. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla **L. 58/2019**, per le domande di agevolazione, **presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 01.05.2019 e relative a un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100.000 euro, il contributo**

è erogato alla Pmi beneficiaria in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l'erogazione della prima quota.

La bozza di Decreto Semplificazioni prevede una modifica all'attuale formulazione dell'[articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013](#), disponendo che: "*In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in unica soluzione*".

Altra finalità della bozza di Decreto è quella di **semplificare e rendere più efficace l'accesso alla Nuova Sabatini per le imprese del Mezzogiorno**, integrando la disciplina prevista dall'[articolo 1, comma 226, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) per le micro e piccole imprese del Sud che effettuano investimenti "Industria 4.0", secondo **due linee direttive**:

- la previsione di uno **strumento agevolativo dedicato alle imprese del Mezzogiorno** (c.d. **Sabatini Sud**), caratterizzato dall'erogazione del **contributo in unica soluzione a prescindere dall'entità del finanziamento** e da **modalità operative ad hoc demandate ad un apposito decreto interministeriale** di natura non regolamentare del Mise, di concentro col Mef;
- la possibilità di **cofinanziamento della misura con fondi strutturali e di investimento europei**, in aggiunta alle risorse pari a 60 milioni di euro destinate dal sopra citato comma dell'**articolo 1 della Legge di Bilancio 2020**.

Lo strumento c.d. Sabatini Sud si collocherebbe dunque **nell'ambito della maggiorazione del contributo statale del 100%**, disposto dall'[articolo 1, comma 226, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) in occasione del rifinanziamento della misura per gli anni dal 2020 al 2025, **a favore delle micro e piccole imprese del Mezzogiorno**, ovvero delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, **che effettuano investimenti "Industria 4.0"**, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate.

IMPOSTE SUL REDDITO

Tassazione “ibrida” per i diritti d'autore dei forfettari

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

I NUOVI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE E BILANCIO PER GLI ENTI DI TERZO SETTORE

Scopri le sedi in programmazione >

I **diritti d'autore connessi** con l'attività svolta da un contribuente in regime forfettario mantengono le **proprie modalità** di determinazione del reddito imponibile (tassazione con riduzione del 25% ovvero del 40%, a seconda dell'età del percipiente) ma vengono assoggettati all'imposta sostitutiva.

Le **istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2020** confermano tale impostazione già anticipata dalla [circolare 9/E/2019](#) e della [risposta ad interpello 517/2019](#).

Il trattamento dei diritti d'autore

In merito ai diritti d'autore si esprime la [circolare 9/E/2019](#), il documento di riferimento per il trattamento del regime forfettario.

Il primo aspetto esaminato riguarda la rilevanza o meno dei proventi conseguiti a titolo di diritti d'autore al fine della **verifica della soglia di 65.000 euro** relativa ai ricavi o compensi incassati nel corso del periodo d'imposta, per verificare la **permanenza o meno del contribuente nel regime** (ricordando che il superamento di tale soglia comporta la **fuoriuscita dal periodo d'imposta successivo** quello di superamento stesso).

Sul punto l'Agenzia osserva che, data la peculiare natura dei predetti redditi, gli stessi **concorrono alla verifica del limite di 65.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta**, circostanza che è ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. Quindi i diritti d'autore conseguiti, ad esempio, da un medico per una pubblicazione su una rivista del settore saranno certamente rilevanti, mentre non si dovrà tenere conto dei diritti d'autore conseguiti per la pubblicazione di una ricetta su una rivista di cucina.

Il secondo aspetto considerato riguarda il **trattamento** di tali proventi.

Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'[articolo 53, comma 2, lettera b\), Tuir](#), anche se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, **rimangono ferme le modalità di tassazione** degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54.

Quindi, da una parte essi potrebbero rilevare per la verifica del limite dimensionale dell'attività al fine di poter permanere all'interno del regime, dall'altra essi **mantengono le proprie regole di tassazione**.

In particolare, leggendo il citato documento di prassi, pareva lecito concludere che questi proventi avrebbero dovuto essere assoggettati ad Irpef.

Sul punto consta la posizione espressa dall'Amministrazione Finanziaria nella [risposta ad interpello n. 517 del 12 dicembre 2019](#), secondo la quale i proventi a titolo di diritti d'autore conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto:

- sono **ridotti del 25%** (o del 40% se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del [comma 8 dell'articolo 54 Tuir](#),
- tale importo è **cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista** soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario al fine di applicare l'imposta sostitutiva.

Quindi, i diritti d'autore mantengono la propria modalità di determinazione dell'importo tassabile, ma poi **vengono assoggettati all'imposta sostitutiva propria del regime forfettario**.

Le indicazioni delle istruzioni

Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2020 si ottiene **conferma** di questo **modello di tassazione "ibrido"** per tali proventi.

Il **quadro LM** (la cui sezione seconda è dedicata appunto alla tassazione dei redditi dei contribuenti che hanno aderito al regime forfetario) è rimasto pressoché **inalterato nella propria struttura**, ma presenta una novità: nella **sezione II, nei righi da LM22 ad LM27**, è prevista una **nuova colonna 4** ove indicare gli eventuali **compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni** a seguito di cessione dei diritti d'autore o utilizzo opere d'ingegno correlate allo svolgimento dell'attività, da assoggettare ad imposta sostitutiva con gli specifici coefficienti di abbattimento previsti dall'[articolo 54, comma 8, Tuir](#).

Come evidenziato nelle istruzioni alla compilazione della **colonna 5 del rigo LM22**, i diritti d'autore saranno **decurtati della propria misura (25% o 40%)**, ma non subiscono l'ulteriore **decurtazione forfettaria del 22%** prevista per gli **altri compensi percepiti nell'ambito delle attività professionali**.

AGEVOLAZIONI

Bonus vacanze: la circolare delle Entrate

di Lucia Recchioni

DIGITAL Seminario di specializzazione

CREDITI D'IMPOSTA E INTERVENTI AGEVOLATI SUGLI IMMOBILI DOPO IL "DECRETO RILANCIO"

Scopri di più >

Con la [circolare 18/E/2020](#), pubblicata venerdì, **3 luglio**, l'Agenzia delle entrate si è soffermata sul **bonus vacanze**, fornendo alcuni chiarimenti.

Giova innanzitutto ricordare che il bonus vacanze può essere utilizzato per i **servizi offerti, in ambito nazionale**, da parte delle **imprese turistiche e ricettive**, nonché dei **bed & breakfast**. Al fine di poter correttamente individuare le strutture presso le quali risulta possibile beneficiare del bonus, l'Agenzia delle entrate ha fornito, nella circolare, un **elenco** (esemplificativo e non esaustivo) di **codici Ateco che assumono rilievo**. Ad ogni buon conto, viene chiarito che **non è possibile beneficiare del bonus vacanze** nel caso in cui l'attività alberghiera **non sia esercitata abitualmente**, e produca soltanto **redditi diversi di cui all'articolo 67 Tuir**.

Nella circolare vengono altresì richiamate le **condizioni che consentono di beneficiare del bonus vacanze**. Si ricorda, a tal proposito che;

- l'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere **utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio**. Questo significa quindi che, se, ad esempio, per il pagamento di un servizio turistico, viene pagata una **fattura di acconto e una di saldo**, il bonus vacanze **può essere utilizzato esclusivamente in relazione a uno dei due pagamenti**. Inoltre, eventuali **servizi accessori** devono essere indicati **nella fattura dell'unico fornitore** per poter essere ammessi al bonus. Si pensi al caso del contribuente che intende **soggiornare presso una struttura alberghiera**, sostenendo anche dei costi per i **servizi balneari offerti da un'altra struttura**: in questo caso il **costo dei servizi balneari può rientrare nel bonus vacanze soltanto se indicato nella fattura della struttura alberghiera**, mentre sono esclusi se sono fatturati direttamente al cliente dal fornitore che offre i suddetti servizi balneari;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da "**fattura elettronica o documento commerciale**" e la fattura o il documento devono riportare il **codice fiscale del soggetto richiedente il credito**. Nonostante la norma faccia espresso richiamo alle **fatture**

- elettroniche**, con la circolare in esame viene chiarito che **si ritiene valida anche l'emissione della fattura da parte dei contribuenti non soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica**, come, ad esempio, i **contribuenti forfettari**;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto **senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione** di soggetti che gestiscono **piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator**.

Al ricorrere delle richiamate condizioni è possibile **beneficare dell'agevolazione**, la quale, come noto, consiste in un **credito fruibile, sotto forma di sconto** per il pagamento del soggiorno, in misura **pari all'80%** dell'importo massimo spettante, e, per la restante **quota del 20%**, sotto forma di **detrazione dall'imposta lorda**, in sede di **dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020**.

Si sottolinea, tra l'altro che, **il contribuente ha diritto alla detrazione del 20% del credito spettante anche nel caso in cui il fornitore del servizio non intenda riconoscere lo sconto in fattura**: al ricorrere di questa fattispecie, tuttavia, **è sempre necessario che la fattura elettronica** (o documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale) **emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione**.

AGEVOLAZIONI

Il nuovo bonus facciate: gli adempimenti

di Luca Mambrin

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

In quest' ultimo contributo dedicato alla nuova detrazione “**bonus facciate**” verranno analizzati gli **adempimenti previsti per beneficiare del bonus**, distinguendo quelli previsti per i soggetti **non titolari di reddito d'impresa** da quelli individuati per i **contribuenti titolari di reddito d'impresa**.

Persone fisiche non titolari di reddito d'impresa

Per poter beneficiare del bonus facciate la [circolare 2/E/2020](#) rinvia all'applicazione delle disposizioni contenute **D.M. 41/1998** recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di **detrazioni** per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'[articolo 16-bis Tuir](#).

Pertanto, i contribuenti che intendono avvalersi del “**bonus facciate**” sono tenuti a:

- **disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale** dal quale risultino:
 - la **causale del versamento**;
 - il **codice fiscale del beneficiario** della detrazione;
 - il **numero di partita Iva** ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane Spa nonché gli istituti di pagamento autorizzati applicano la ritenuta d'acconto nella misura dell'**8%**;

- indicare nella dichiarazione dei redditi i **dati catastali identificativi dell'immobile** e, se i lavori sono effettuati dal **detentore**, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione

(adempimento non richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio);

- **comunicare preventivamente la data di inizio** dei lavori **all'a.s.l. territorialmente competente**, mediante raccomandata, solo se tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- **conservare ed eventualmente esibire**, a richiesta degli uffici:
 1. le **fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute** per la realizzazione degli interventi e la **ricevuta del bonifico di pagamento**;
 2. le **abilitazioni amministrative** richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicata la **data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili**, pure se i medesimi **non necessitano di alcun titolo abilitativo**, ai sensi della normativa edilizia vigente;
 3. per gli immobili non ancora censiti, **copia della domanda di accatastamento**;
 4. le **ricevute di pagamento dei tributi locali** sugli immobili, se dovuti;
 5. **copia della delibera assembleare** di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
 6. in **caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile**, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

Inoltre solo per gli interventi di **efficienza energetica** (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio), i contribuenti devono acquisire e conservare:

1. **l'asseverazione** con la quale un tecnico abilitato **certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi**. L'asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate;
2. **l'attestato di prestazione energetica** (Ape), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

Per gli interventi di efficienza energetica, entro **90 giorni** dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all'Enea la **scheda descrittiva** relativa agli interventi realizzati in cui vanno riportati:

- i **dati identificativi** dell'edificio e del soggetto che ha sostenuto le spese;
- la **tipologia** dell'intervento eseguito;
- il **risparmio annuo di energia** che ne è conseguito;
- il **costo dell'intervento** comprensivo delle spese professionali;

- **l'importo utilizzato** per il calcolo della detrazione.

La mancata effettuazione dei predetti adempimenti **non consente** la fruizione del “**bonus facciate**”.

Contribuenti titolari di reddito d'impresa

I soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono avvalersi del “bonus facciate”, devono effettuare gli stessi adempimenti previsti per i soggetti non titolari di reddito d'impresa.

Tuttavia, non sono tenuti ad **effettuare il pagamento mediante bonifico**, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Interventi su parti comuni di edifici condominiali

Nel caso di interventi effettuati sulle **parti comuni di un condominio**, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del “bonus facciate” possono essere effettuati:

- da uno **dei condomini** a ciò delegato;
- **dall'amministratore del condominio**.

Nella generalità dei casi **l'amministratore di condominio** deve provvedere all'indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.

Inoltre l'amministratore deve rilasciare, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condominio, **una certificazione delle somme corrisposte dal condominio**, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. L'amministratore deve, inoltre, conservare la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici.

Infine alcune considerazioni in merito alla **cumulabilità** con altre agevolazioni, dato che gli interventi ammessi al “bonus facciate” potrebbero rientrare anche tra quelli di **riqualificazione energetica** riguardanti l'involucro degli edifici, oppure tra quelli di **recupero del patrimonio edilizio**.

In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle norme, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di **una sola** delle agevolazioni previste, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora, ad esempio, siano realizzati interventi, nell'ambito dell'isolamento termico dell'involucro dell'intero edificio, sia sulla **parte opaca della facciata esterna**, ammessi al "bonus facciate", sia di **isolamento** della restante parte dell'involucro (facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, superfici orizzontali e verticali confinanti con vani freddi e terreno), esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi all'"eco bonus" il **contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni**, a condizione che siano **distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi** e siano **rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione**.